

L.R. Friuli-Venezia Giulia 20-2-2015 n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Capo VI

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Art. 34 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive.*

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'[articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità 2014).
2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.